

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'associazione denominata: CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE AMICIDELLANCIU, in abbreviato "CIRCOLO AMICI DELL'ANCIU Associazione di Promozione Sociale – (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel comune di Aversa (CE) e la sua durata è illimitata ed è locata presso l'abitazione del sig. Vincenzo Tarallo – Via Rambone n.1 – Aversa (CE).
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo e salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli Uffici competenti.
4. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente statuto.
5. L'associazione potrà aderire ad altre associazioni, a federazioni o a reti associative il cui statuto sia compatibile con gli scopi sociali della stessa.

Art. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione, in particolare, persegue le finalità di far conoscere e scoprire le realtà architettoniche, artistiche e culturali delle nostre città, le usanze e le tradizioni dei nostri territori e contribuire alla crescita e alla socializzazione dei propri soci e dei cittadini in genere.

Art. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale nei seguenti ambiti di cui all'art. 5 del D.lg. n. 117/2017:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
 - servizi strumentali a enti del Terzo settore (lett. m);

AmicidellAnciu APS

via pietro rambone, 1
81031 – aversa (ce)
c.f. 90047490611

Sede Legale: Via Rambone n.1 – 81031 Aversa (CE) – <https://www.amicidellanciu.it/>

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (**lett. u**);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**lett. t**).
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w**);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lett. z**).
2. Al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al precedente comma, l'Associazione intende:
- a) promuovere e coordinare attività di carattere culturale, artistico, sportivo – amatoriale e dilettantistico, di turismo sociale e più in genere di tutte quelle che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero;
 - b) seguire e coordinare lo sviluppo e la crescita delle tematiche di ordine culturale, sociale e ricreativo in genere dei Circoli/associazioni universitari e della ricerca/altri enti aderenti;
 - c) rappresentare i soci aderenti nei rapporti con il MIUR, con la CRUI, con il CODAU e con ogni Amministrazione Pubblica, in particolare Amministrazioni Universitarie, e Privata e nonché con i privati, curando allo stesso tempo lo sviluppo delle tematiche correlate al tempo libero, anche attraverso l'adesione e il comune accordo con analoghi Organismi Nazionali;
 - d) assicurare agli associati una informazione tempestiva e completa su tutto quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e quelle sociali, nonché sulle facilitazioni e i vantaggi dell'adesione ad AMICI DELL'ANCIU ed all'A.N.C.I.U.;
 - e) programmare annualmente le assemblee generali e straordinarie, le manifestazioni, gli incontri, i convegni finalizzate al perseguimento delle attività di interesse generale;
 - f) organizzare e promuovere convegni, corsi di formazione, viaggi culturali con finalità educative per i soci;
 - g) predisporre un calendario annuale per le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
 - h) predisporre un calendario annuale per le attività turistiche richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
 - i) predisporre un calendario annuale per le attività sportive richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
 - j) coordinare, promuovere e raccogliere tutti i servizi e le convenzioni da inserire in rete per gli associati, il cui utilizzo avvenga tramite la tessera associativa individuale A.N.C.I.U.;
 - k) difendere e promuovere i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti in relazione alle attività di interesse generale di cui al D.lgs. n. 117/2017, promuovere le pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

AmicidellAnciu APS

via pietro rambone, 1
81031 - Aversa (CE)
c.f. 90047490611

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

- l) predisporre progetti per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, intervenendo nella riqualificazione degli stessi al fine di renderli fruibili;
- m) promuovere e partecipare a iniziative di solidarietà.

Art. 4 - VOLONTARI e ATTIVITÀ di VOLONTARIATO

1. L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e iscriverli in apposito Registro.

Art. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 del presente statuto.
2. Le attività diverse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. L'individuazione in dettaglio di tali attività viene demandata a una specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 – ASSOCIATI

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

AmicidellAnciu APS

via pietro rambone, 1
81031 - Aversa (CE)
c.f. 90047490611

Sede Legale: Via Rambone n.1 – 81031 Aversa (CE) – <https://www.amicidellanciu.it/>

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

Sono soci ORDINARI tutti coloro che accettano gli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

In particolare:

1. I soci ordinari amici dell'Anciu, la cui formale richiesta di adesione è stata accettata secondo le condizioni previste dal regolamento interno, fruiscono delle strutture e dei servizi forniti dall'associazione. Tutti i soci devono essere regolarmente iscritti.

Tutti i soci, a prescindere dalla loro provenienza, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti del Circolo, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

In particolare, ciascun socio può:

- a) frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione;
- b) partecipare a tutte le iniziative da essa promosse e fruire in uguale misura di tutti i servizi dalla stessa attuati;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) di recedere in qualsiasi momento.

L'iscrizione al Circolo comporta:

- a) l'assunzione della qualifica di socio Ordinario;
- b) l'incondizionata accettazione delle regole contenute nello statuto e nei regolamenti per la sua esecuzione, nonché di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto e dei regolamenti stessi;
- c) il pagamento dell'intera quota annuale, fermi restando i diritti ed i doveri come sopra precisati.

Tutti i soci ordinari hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina degli organi direttivi e di gestione dell'associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. In particolare, l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

AmicidellAnciu APS

via pietro rambone, 1
81031 – aversa (ce)
c.f. 90047490611

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

2. In particolare, l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d. di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - e. di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 9– CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio si assume presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente, valutata la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal presente statuto.

1. Il rigetto della domanda di ammissione di associato è regolato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 del D.lgs. n. 117/2017.

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata, entro il 15 dicembre di ogni anno sociale;
- b) morosità;
- c) espulsione motivata, deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, previa relazione del collegio dei Probi viri;
- d) estinzione dell'ente associato, una volta che l'organo direttivo ne sia venuto a conoscenza;

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

- e) La perdita della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa;
- f) È prevista l'intrasmissibilità della quota associativa a eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 1. l'Assemblea dei soci;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente;
 4. l'organo di controllo è il Collegio dei Revisori o Revisore legale, se nominati o previsti per legge;
 5. il Collegio dei Garanti.
2. Gli organi sociali hanno la durata di esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e di revisione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione;
2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 12 – ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano del Circolo. L'assemblea è formata da tutti i soci ordinari regolarmente iscritti ad AMICI DELL'ANCIU.

Ciascun socio ordinario potrà in ogni caso esprimere un solo voto.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, la prima per l'approvazione del Conto Consuntivo, entro il 30 aprile, e la seconda per l'approvazione di quello di Previsione per l'anno successivo, nel periodo che va dal 30 novembre al 30 dicembre successivo.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, avviene mediante avviso inviato almeno 15 (quindici) giorni prima, con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione e con pubblicazione della stessa nel proprio sito internet.

Nella comunicazione dovrà essere specificato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori che deve essere fissata. Gli avvisi di convocazione verranno affisse all'albo di AMICI DELL'ANCIU che sarà previsto nella sede legale.

Amici dell'Anciu APS

Sede Legale: Via Rambone n.1 – 81031 Aversa (CE) – <https://www.amicidellanciu.it/>

via pietro rambone, 1
81031 - Aversa (CE)
c.f. 90047490611

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:

- a) delibera sull'indirizzo politico e programmatico;
- b) delibera sulle modifiche del presente statuto e dei regolamenti;
- c) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- d) elegge tra i soci di AMCI DELL'ANCIU, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri;
- e) delibera sullo scioglimento di AMCI DELL'ANCIU secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, come specificate nel presente statuto;
- f) delibera sull'espulsione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa relazione del Collegio dei Probiviri;
- g) delibera, su proposta motivata di almeno un terzo dei soci iscritti a AMCI DELL'ANCIU, su eventuali mozioni di sfiducia riguardanti singoli membri appartenenti agli organi di cui al presente Statuto. Il Presidente invierà, entro quindici giorni dalla ricezione, la richiesta motivata di sfiducia per il relativo parere al Collegio dei Probiviri, che concederà trenta giorni per le controdeduzioni alla parte interessata dalla sfiducia, relazionando, infine, al Presidente sull'istruttoria effettuata. Il Presidente dovrà convocare nei successivi trenta giorni il Consiglio Direttivo per informarlo delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Collegio dei Probi viri. Il Consiglio Direttivo stabilirà la data di convocazione per un'apposita assemblea straordinaria entro e non oltre i 30 giorni successivi.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- b) quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci ordinari.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene fatta richiesta.

L'Assemblea straordinaria, in particolare, ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Nelle assemblee le votazioni avverranno ordinariamente per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per scrutinio segreto, quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei membri presenti. Laddove si tratti di prendere decisioni in merito a singole persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

Art. 13 - MODALITÀ di SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente o, in loro assenza, da un socio designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
2. Le votazioni avvengono, su indicazione dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l'opportunità.
3. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea.
4. Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e su invito dell'Esecutivo, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
5. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario e, qualora si svolgano votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
6. I verbali delle Assemblee, ivi compreso quello relativo all'approvazione del bilancio consuntivo, oltre a essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee degli associati, sono resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Associazione.
7. Il libro verbali delle adunanze delle Assemblee è conservato presso la sede sociale.
8. Ove possibile, e per soli fini di condivisione, l'Assemblea potrà essere seguita mediante diretta streaming.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, provvedono a fare richiesta di iscrizione dei loro nominativi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 D.lgs. n. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto degli artt. 13 e 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Art. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j. deliberare in merito all'esclusione dei soci;
 - k. eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
 - l. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure tra i non soci;
 - m. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - o. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - p. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - q. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta;
2. esso è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri;
3. il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti;
4. il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, o stesso verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide;
5. i Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora sia siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per 3 (tre) volte consecutive;
6. il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea, su proposta motivata di almeno due terzi dei soci iscritti a AMICI DELL'ANCIU. Il Presidente invierà, entro quindici giorni dalla ricezione, la richiesta motivata di sfiducia per il relativo parere al Collegio dei Probiviri, che concederà trenta giorni per le controdeduzioni alla parte interessata dalla sfiducia, relazionando, infine, al Presidente sull'istruttoria effettuata. Il Presidente dovrà convocare nei successivi trenta giorni il Consiglio Direttivo per informarlo delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Collegio dei Probi viri. Il Consiglio Direttivo stabilirà la data di convocazione per un'apposita assemblea straordinaria entro e non oltre i 30 giorni successivi;
7. alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto;
8. le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

9. di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a tale scopo nominato, trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17 – CAUSE DECADENZA E SOSTITUZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15 c.4, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente;
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18 – IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto. Il Vicepresidente su proposta del Presidente e votato a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare:
 - Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
 4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20- L'ORGANO DI CONTROLLO e IL REVISORE LEGALE

1. L'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico quando ricorrano le ipotesi previste dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'articolo 2397 del Codice civile. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. L'organo di controllo svolge tutti i compiti che le disposizioni di legge gli assegnano e, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un revisore legale o un Collegio dei Revisori legali. In tal caso, tuttavia, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Le delibere adottate dall'organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'organo di controllo.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31 di cui al citato decreto legislativo, l'Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo può comunque essere assolto dai componenti dell'organo di controllo di cui al precedente comma 1, ove essi siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

AmicidellAnciu APS

via pietro rambone 1
81031 - aversa (ce)
c.f. 90047490611

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

2. il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 22 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 23 – RISORSE

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà utilizzare:
 - a) quote sociali, contributi associativi, oblazioni private;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o altre istituzioni o enti pubblici, in particolare Amministrazioni Universitarie, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) eventuali redditi patrimoniali propri;
 - d) avanzi di gestione;
 - e) donazioni ed eredità;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) entrate derivanti da raccolte fondi ai sensi del successivo comma;
 - j) ogni altra entrata compatibile con la natura e le finalità dell'ente.
2. Ai sensi della lett. i) del precedente comma, l'Associazione può attuare raccolte fondi finalizzate a finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale attraverso:
 - a. la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
 - b. attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi

AmicidellAnciu APS

via pietro rambone, 1
81031 - aversa (ce)
c.f. 90047490611

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- c. le raccolte pubbliche occasionali di cui al co. 4, art. 79 del d.lgs. n. 117/2017.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale di AMICI DELL'ANCIU è costituito:

- a) da beni mobili e immobili di proprietà di AMICI DELL'ANCIU;
 - b) da qualsiasi altro bene proveniente da donazione, lasciti, elargizioni da enti pubblici e/o privati.
- I proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

Il patrimonio del circolo non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale è stato costituito.

Art. 25 - ENTRATE

Le entrate di AMICI DELL'ANCIU sono costituite:

- a) dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni interne del circolo;
- b) dalle quote versate dai soci;
- e) dai proventi di eventuali somme comunque depositate;
- f) da qualsiasi altra somma proveniente da donazione, lasciti, elargizioni ed altri eventuali proventi da enti pubblici e/o privati;
- a) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- b) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- c) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Tutte le quote associative annuali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utilizzare avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 – SCRITTURE CONTABILI

- 1. il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. lgs. N. 117/2017.

Art. 27 – ESERCIZIO SOCIALE

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile/giugno

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 28 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze del presente Statuto.
 2. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
 3. Ai sensi dell'art. 148 co. 8 del T.U.I.R., sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
- 3bis A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

ASSOCIAZIONE APS AMICI ANCIU

positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

4. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Art. 30 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

5. Le funzioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuiti.
6. Eventuali rimborsi delle spese sostenute dovranno essere adeguatamente documentati ed autorizzati o ratificati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.
7. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono volontarie, libere e gratuite e svolte nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Art. 31 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE
TARALLO VINCENZO



AmicidellAnciu APS

via pietro rambone, 1
81031 – aversa (ce)
c.f. 90047490611